

Concorso
REGIONE PUGLIA

306 assistenti cat. C

209 specialisti cat. D

MANUALE COMPLETO
+ QUIZ

per la prova **SCRITTA**

NLD
CONCORSI

Capitolo 4 | L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

SOMMARIO:

1. La Costituzione. - 2. L'ordinamento costituzionale italiano.

1. La Costituzione.

A) Definizione

La **Costituzione** è il **complesso di regole che esprimono, in un sistema unitario e armonico, i principi e gli istituti fondamentali dell'assetto di uno Stato** (MARTINES).

L'**ordinamento costituzionale** racchiude tutte quelle norme, scritte (**costituzione formale**) e non scritte (**costituzione materiale**), che determinano la stessa identità statale. In alcuni Paesi il progetto costituente viene consacrato in testi quali atti costitutivi, o statuti, che vengono comunemente definiti "Costituzione"; in altri Paesi, invece, pur essendoci un ordinamento costituzionale, manca la Costituzione (si pensi all'esperienza inglese).

B) Distinzioni

Dal **punto di vista formale** è possibile distinguere:

- le Costituzioni **scritte, dette anche formali**, da quelle **non scritte, o consuetudinarie**. Soltanto per le prime i principi fondamentali sono contenuti in un documento, chiamato Costituzione, Statuto o Carta fondamentale, che viene adottato con un procedimento solenne e diverso da quello che serve per l'adozione di altri atti normativi. Le Costituzioni scritte si definiscono **corte** quando si limitano a disciplinare le materie strettamente costituzionali, quali l'organizzazione dello Stato, i rapporti fra governanti e governati, i diritti e i doveri dei cittadini; si dicono, invece, **lunghe** quando disciplinano anche aspetti ulteriori del diritto nazionale;
- le Costituzioni **rigide** da quelle **flessibili**: per modificare le prime è necessario ricorrere a una procedura aggravata rispetto a quella utilizzabile per le leggi ordinarie. Una Costituzione rigida assume nella gerarchia delle fonti una posizione superiore rispetto a quella delle leggi ordinarie, le quali sono soggette alla declaratoria di incostituzionalità se contrastano con il testo costituzionale. La flessibilità pone invece la Costituzione allo stesso livello della legge ordinaria e i rapporti tra le due fonti vengono disciplinati secondo gli ordinari principi della successione delle leggi nel tempo.

Dal **punto di vista sostanziale** è possibile distinguere:

- le **Costituzioni-bilancio** dalle **Costituzioni-programma**. Le prime sono dirette alla regolamentazione di una realtà preesistente, mentre le seconde si propongono anche l'obiettivo di promuovere la trasformazione della realtà attuale, indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei a tale scopo.

Infine, le Costituzioni possono essere distinte **in base al procedimento di formazione**:

- si definiscono **ottriate** le Costituzioni concesse dal Sovrano e **votate** quelle di emanazione popolare, redatte e approvate dai rappresentanti del popolo, riuniti in **Assemblea costituente**.

Autorevole Dottrina distingue anche tra le diverse accezioni di:

- **Costituzione in senso materiale**, che identifica i principi fondamentali di un determinato ordinamento, principi di natura tale che, se venissero sovvertiti, cesserebbe di esistere lo stesso ordinamento;

- **Costituzione formale**, che è il documento in cui vengono racchiuse le norme costituzionali.

Le due Costituzioni – materiale e formale - possono **divergere** in tutto o in parte e in questa situazione è necessario intervenire per risolvere il momento di frattura, modificando la Costituzione formale per adeguarla a quella materiale, nel caso in cui quest'ultima sia superata, ovvero affermando la forza e la preminenza della costituzione formale, qualora le sue previsioni conservino tutta la loro vigenza ma non vengano attuate o vengano attuate in modo distorto dalle forze politiche che hanno assunto il governo.

C) Il potere costituente

L'espressione **potere costituente** ha una **duplice valenza**, potendo indicare sia il soggetto che instaura il nuovo ordinamento costituzionale, sia il fondamento di validità e legittimità dello stesso. Quanto alla prima accezione, il **titolare del potere costituente** viene oggi identificato con il popolo, il quale nella sua veste di corpo elettorale esprime la volontà politica che assicura la vita dello Stato.

2. L'ordinamento costituzionale italiano.

A) La Costituzione italiana: storia

La **Costituzione italiana** segna la fine di un travagliato percorso iniziato con la crisi dello Stato liberale-ottocentesco:

- in principio fu lo **Statuto Albertino**, concesso nel 1848 da Carlo Alberto e, in quanto tale, riconducibile al concetto di **Costituzioni ottriate**. Si trattava di un testo modificabile attraverso il procedimento legislativo e, pertanto, appartenente alla categoria delle costituzioni **flessibili**. Inoltre, lo Statuto si limitava ad elencare i diritti e le libertà dei cittadini rinviando al legislatore la disciplina attuativa, il che ovviamente determinava una pressoché totale assenza di intangibilità a tutela di quei diritti. Lo Statuto Albertino prevedeva una forma di governo di tipo dualista che vedeva protagonisti il Parlamento e la Corona. Il Re era titolare del potere esecutivo (art. 5 Statuto), esercitato attraverso Ministri di sua fiducia che poteva nominare e revocare (art. 65 Statuto), nonché capo del potere giudiziario in quanto sceglieva i giudici, i quali si inserivano in una gerarchia al cui vertice era posto il Ministro di Grazia e Giustizia. Al Parlamento, formato da un Senato del Regno eletto dal Sovrano e da una Camera bassa eletta dal popolo, era attribuito il potere legislativo.

Il 27 ottobre del 1922 il **colpo di Stato fascista** sovvertì l'ordine costituzionale italiano del tempo e il regime parlamentare degenerò in una forma di dittatura determinata dal radicale mutamento del ruolo del Presidente del Consiglio, in capo al quale venne riconosciuto un vero e proprio potere di indirizzo politico sull'attività delle Camere. I grandi partiti di massa (popolare e socialista) avevano fatto il loro ingresso sulla scena politica italiana con le elezioni del 1919, seguite alla **riforma del sistema elettorale** che aveva esteso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni o avessero prestato il servizio militare e introdotto il sistema proporzionale. Dopo essere stato nominato Capo del Governo, **Mussolini** mise in atto una serie di riforme istituzionali:

- a capo del Paese fu collocato il Duce, che condivideva soltanto formalmente la sua posizione con la Corona;
- il Parlamento perse progressivamente il suo carattere rappresentativo;
- fu imposto un solo partito, quello nazionale fascista, l'unico ad essere riconosciuto;
- le libertà civili furono gravemente limitate, talvolta proprio sopresse.

Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, fu istituito un governo di transizione presieduto dal Maresciallo Badoglio e ad ottobre l'esarchia (i sei partiti rappresentati nei Comitati di liberazione nazionale: Democrazia Cristiana, Partito comunista, Partito socialista, Partito d'azione, Partito liberale e Democrazia del lavoro) chiese una consultazione popolare che si pronunciasse sulla forma di Stato che l'Italia avrebbe dovuto assumere (cd. **questione istituzionale**). L'allora monarca Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata, lasciando una luogotenenza del regno al figlio Umberto e affidando a un'assemblea costituente la scelta tra monarchia e repubblica. Il 2 giugno del 1946 si svolse il **referendum istituzionale**, che vide la vittoria dei sostenitori della Repubblica a scapito di quelli della monarchia.

Nella stessa data furono **eletti i 556 membri all'Assemblea costituente** che si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e in seguito elesse Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato; il 15 luglio, l'Assemblea nominò una **Commissione ristretta di 75 deputati** incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione. La Commissione dei 75 (suddivisa in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale) presentò il progetto il 31 gennaio 1947 all'Assemblea costituente. La **discussione del progetto in Assemblea** si concluse nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 1947, con la votazione finale dell'intera Costituzione a scrutinio segreto (453 voti favorevoli e 62 contrari). La Costituzione fu poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

B) La Costituzione italiana: struttura e caratteri

La Costituzione italiana si compone di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali; si apre con l'enunciazione dei **Principi fondamentali** ed è strutturata in:

- 12 articoli che si occupano dei **Principi fondamentali**;
- una **Parte I**, dedicata ai **Diritti e doveri dei cittadini**, a loro volta distinti in
 - Rapporti civili (artt. 13-28)
 - Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
 - Rapporti economici (artt. 35-47)
 - Rapporti politici (artt. 48-54)
- una **Parte II** (artt. 55-139), dedicata all'**Ordinamento della Repubblica**, in cui sono stabiliti:
- la **composizione e i compiti degli organi costituzionali e degli organi di rilievo costituzionale**. Sono **organi costituzionali**:
 - Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica)
 - Presidente della Repubblica
 - Governo
 - Corte costituzionale.

Gli **organi di rilievo costituzionale** (organi che non sono essenziali per quanto riguarda la struttura costituzionale dello Stato, ma vengono individuati dalla Costituzione) sono:

- Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro
- la Corte dei conti
- il Consiglio di Stato
- il Consiglio Supremo di difesa
- il Consiglio superiore della Magistratura.
- le norme **sull'ordinamento giurisdizionale e sulla giurisdizione**;
- l'assetto delle **autonomie territoriali**: Regioni, Province, Comuni;
- le **modalità e i limiti alla revisione della Costituzione**.

Quanto ai **caratteri**, la costituzione italiana è:

- **scritta** perché le sue disposizioni sono consacrate in un documento (il testo costituzionale) e perché è espressamente prevista (art. 138 Cost.) la forma scritta per le leggi che regolano la materia costituzionale;
- **rigida** perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, di modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie, ma con una procedura aggravata stabilita dall'art. 138 Cost.;
- **votata** perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all'Assemblea costituente.

Si ritiene inoltre che la Costituzione sia

- **lunga e garantista** = poiché disciplina dettagliatamente i diritti dei cittadini garantendoli attraverso apposite riserve di legge;